

TI_GERICHTE 11.2012.26 vom 25. Juli 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.26

FR: TI_GERICHTE 11.2012.26 du 25 juillet 2014

IT: TI_GERICHTE 11.2012.26 del 25 luglio 2014

Regeste

Modifica di contributi alimentari fissati in una procedura a tutela dell'unione coniugale o in via cautelare in una causa di divorzio

Erwägungen

E. 000

“ secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione ” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto del Pretore è stato notificato al patrocinatore della convenuta il 28 febbraio 2012. Introdotto il 5 marzo 2012, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendoli valere personalmente in giudizio o in via esecutiva (DTF 136 III 365). Non può esercitare invece i diritti dei figli divenuti maggiorenni in pendenza di causa, a meno che costoro acconsentano (DTF 129 III 58 consid. 3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_287/2012 del 14 agosto 2012, consid. 3.1.3 in fine). Nella fattispecie il figlio AP 2 è divenuto maggiorenne prima ancora che il Pretore giudicasse, il 23 febbraio 2012. Quello stesso giorno nondimeno egli ha sottoscritto una dichiarazione in cui abilitava la madre a rappresentarlo in giudizio per chiedere un contributo alimentare dopo la maggiore età (doc. 79, allegato anche all'appello). Altrettanto ha fatto la figlia M_____ il 13 settembre 2013, giorno del suo 18° compleanno (documento prodotto il 13 marzo 2014 davanti a questa Camera). L'opinione espressa il 3 settembre 2013 dal patrocinatore della convenuta in una lettera a questa Camera, secondo cui i due figli sembravano intenzionati a non procedere verso il padre per i contributi alimentari postulati dopo la maggiore età, è dunque superata. Del resto, né AP 2 né M_____ hanno revocato fino a oggi la procura rilasciata alla madre.

E. 3

AP 1 acclude all'appello una lettera dell'8 aprile 2011 con cui la _____ Assicurazione _____ SA le ha disdetto un contratto di intermediaria, proponendole di stipulare un altro contratto a nuove condizioni. Il documento figura già nel fascicolo processuale (inc. CA. 2011.2, doc. IV). Non occorre dunque vagliarne l'ammissibilità.

E. 4

L'appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio, sicché l'autorità giudiziaria superiore conferma la decisione impugnata o la modifica, sostituendo in tal caso il proprio giudizio a quello di primo grado (art. 308 cpv. 1 lett. a e b CPC). Un appellante può

chiedere – eccezionalmente – di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Pretore per nuova decisione solo se non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione oppure se i fatti devono essere completati in punti essenziali (art. 308 cpv. 1 lett. c CPC). La convenuta non pretende che nella fattispecie si ravvisino estremi del genere. Chiede di annullare il decreto cautelare perché il primo giudice non ha aggiornato i redditi e i fabbisogni delle parti al momento di statuire (memoriale, pag. 9 in alto), ma ciò non giustifica un'eccezione alla natura riformatoria dell'appello e non esonera l'appellante dall'indicare come debba essere modificata concretamente la decisione impugnata. Ne segue che in concreto la richiesta principale formulata da AP 1 va dichiarata irricevibile. Proponibile è quella subordinata, intesa alla modifica del giudizio appellato nel senso di respingere l'istanza cautelare contestuale alla petizione di divorzio.

E. 5

Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato anzitutto che rispetto al momento in cui i contributi alimentari erano stati fissati nella procedura a tutela dell'unione coniugale, il 18 maggio 2010, la situazione era “in parte mutata”, ragione per cui – egli ha soggiunto – “foss'anche per una semplice necessità di aggiornamento delle misure prese, appare lecito entrare nel merito delle domande del richiedente” (decreto impugnato, consid. 1.2). Egli ha precisato, in ogni modo, che non gli era dato di statuire sui contributi litigiosi precedenti - l'istanza cautelare (14 gennaio 2011), il giudice del divorzio potendo adottare misure provvisoriale solo dalla litispendenza della causa di merito in poi (decreto impugnato, consid. 1.3 e 1.4). Ciò premesso, il Pretore ha calcolato il reddito del marito nel 2011 in fr. 11 008.85 netti mensili, assegni familiari compresi (decreto impugnato, consid. 4.3), e ha confermato quello potenziale imputato alla moglie di fr. 3100.– netti mensili nella procedura a tutela dell'unione coniugale (fr. 2000.– da attività lucrativa al 50%, fr. 1100.– da sostanza immobiliare: decreto impugnato, consid. 4.4). Sul fronte dei fabbisogni minimi egli ha determinato quello del marito in fr. 3917.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1380.–, posteggio fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 387.–, imposte fr. 850.–: decreto impugnato, consid. 5.1) e quello della moglie in fr. 3157.85 mensili dal gennaio del 2011 al gennaio 2012 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli] fr. 282.35, premio della cassa malati fr. 443.50, assicurazione dello stabile fr. 142.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 90.–, imposte fr. 850.–), aumentato a fr. 3418.55 mensili dopo di allora (costo dell'alloggio fr. 543.05 mensili dopo la maggiore età di AP 2: decreto impugnato, consid. 5.2). I fabbisogni in denaro dei figli, compresi gli assegni familiari, sono stati stimati sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2012) nel seguente modo: – AP 2: fr. 1724.45 mensili, – M _____: fr. 1615.85 mensili fino al gennaio del 2012 (18° compleanno di AP 2) e fr. 1856.95 mensili dopo di allora, – T _____: fr. 1300.70 mensili fino al giugno del 2011 (12° com pleanno), fr. 1550.70 mensili fino al gennaio del 2012 (18° com pleanno di AP 2) e fr. 1748.35 mensili dopo di allora. Constatata un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 2393.– mensili dal gennaio al giugno del 2011, di fr. 2143.– mensili dal luglio del 2011 al gennaio del 2012 e di fr. 3168.– mensili dal febbraio 2012 in poi, il Pretore ha obbligato AO 1 a versare i contributi alimentari elencati dianzi (lett. E).

E. 6

L'appellante contesta in primo luogo che nella fattispecie si diano i presupposti per modificare i contributi alimentari stabiliti dal Pretore il 18 maggio 2010 a protezione dell'unione coniugale. Fa valere che le condizioni sulla scorta delle quali erano stati fissati quei contributi non si erano apprezzabilmente né durevolmente modificate al momento in cui, il 27 febbraio 2012, il Pretore ha giudicato, sicché questi non poteva statuire in via cautelare per “motivi di semplice aggiornamento”. A mente sua, dunque, l'istanza del marito andava respinta già per tale motivo. a) Le misure adottate a protezione dell'unione coniugale rimangono in vigore anche durante la successiva causa di divorzio, per lo meno fino al momento in cui il giudice del divorzio non le sopprima o le sostituisca – pro futuro – decretando provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC). E siccome provvedimenti cautelari sono emanati solo ove appaiano “necessari” (art. 276 cpv. 1 prima frase), il giudice del divorzio modificherà o sopprimerà le misure a protezione dell'unione coniugale solo ove occorra. Tale è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia). Dandosi simili presupposti, il giudice del divorzio determina nuovi contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi di cui aveva tenuto calcolo l'autorità a protezione dell'unione coniugale e che risultano litigiosi (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1, 137 III 606 consid. 4.1.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_140/2013 del 28 maggio 2013, consid. 4.1). b) Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto – come detto – che rispetto al momento in cui i contributi alimentari per moglie e figli erano stati fissati il 18 maggio 2010 a tutela dell'unione coniugale la situazione era “in parte mutata”, ragion per cui “foss'anche per una semplice necessità di aggiornamento delle misure prese, appare lecito entrare nel merito delle domande del richiedente” (sopra, consid. 5 in principio). Quali siano i mutamenti verificatisi tuttavia egli non indica e a ragione l'appellante fa valere che “una semplice necessità di aggiornamento” non giustifica la modifica di misure protettive dell'unione coniugale, dovendo a tal fine essere intervenuti cambiamenti relativamente durevoli e rilevanti. Ora, nell'istanza cautelare del 14 gennaio 2011 contestuale alla petizione di divorzio AO 1 invocava “mutate circostanze”, dolendosi che i contributi alimentari per moglie e figli di fr. 6135.– mensili complessivi (più assegni familiari) fissati dal Pretore il 18 maggio 2010 a protezione dell'unione coniugale ledono il suo fabbisogno minimo (memoriale, pag. 24), sia perché il suo reddito era calato nel frattempo sia perché il suo fabbisogno minimo era aumentato. Già a un sommario esame, in effetti, il reddito dell'istante risultava diminuito di quasi fr. 1300.– mensili (sotto, consid. 7). Ciò legittimava il Pretore a entrare in materia. Sapere poi se, una volta assunte le prove, si giustificasse una soppressione o una riduzione dei contributi alimentari dipendeva dall'esito della procedura e non riguardava la proponibilità dell'istanza.

E. 7

Quanto al reddito del marito, l'appellante adduce ch'esso ammonta a fr. 11 396.85 e non solo a fr. 11 008.85 mensili (assegni familiari compresi), come ha accertato il Pretore. Questi ha constatato che, rispetto al reddito su cui si fondava la decisione a tutela dell'unione coniugale emanata il 18 maggio 2010, le entrate di AO 1 erano scese da fr. 11 654.– mensili (senza assegni familiari) nel 2008 a fr. 10 358.85 mensili (senza assegni familiari) nel 2011, ovvero a fr. 11 008.85 mensili con gli assegni (decreto impugnato, consid. 4.3). L'appellante obietta che, tenendo conto dello stipendio percepito dall'istante

nel 2010 , il minor reddito è di soli fr. 400.– mensili (memoriale, pag. 9). Mal si comprende tuttavia perché il Pretore avrebbe dovuto fondarsi ai fini del giudizio sullo stipendio percepito dall'istante nel 2010 quando la stessa convenuta rimprovera al primo giudice di non avere preteso dal marito un certificato di salario del 2011, accontentandosi dei conteggi relativi al gennaio e al febbraio di quell'anno (memoriale, pag. 8 in fondo). Tanto meno ove si pensi ch'essa non critica il guadagno netto di fr. 10 358.85 mensili calcolato dal Pretore sulla scorta dei due conteggi mensili né sostiene che la minor retribuzione del marito sia puramente passeggera o dovuta a contingenze fortuite. Affermare in simili condizioni che nulla è mutato rispetto al momento in cui i contributi alimentari sono stati fissati nella procedura a tutela dell'unione coniugale il 18 maggio 2010 non è serio.

E. 8

Per quanto riguarda il proprio reddito, l'appellante asserisce che il Pretore non avrebbe dovuto imputarle più di fr. 479.15 mensili. Così argomentando, tuttavia, essa dimentica che una procedura intesa alla modifica di misure protettive dell'unione coniugale (o di provvedimenti cautelari) non è destinata a ridiscutere o a rivedere i provvedimenti medesimi, ma solo a sopprimerli o a modificarli in forza di mutate circostanze (sopra, consid. 6a). Non si tratta dunque di riprendere da capo tutti i fattori di calcolo, rifacendo una decisione ex novo , ma unicamente di aggiornare gli elementi considerati nella decisione precedente che risultano litigiosi (sopra, consid. 6a). Che cosa sia cambiato per quel che è del reddito imputato dal Pretore nella decisione del 18 maggio 2010 (fr. 3100.– mensili) l'interessata non spiega, salvo far valere che dal 2011 essa non percepisce più provvigioni come intermediaria dalla cassa malati _____ (memoriale, pag. 11 in alto). Sottace però che quest'ultima le ha offerto un nuovo contratto da intermediaria (sopra, consid. 3) e non pretende che le nuove condizioni – di cui tutto si ignora – le impediscano di riscuotere provvigioni analoghe alle precedenti. Per il resto, le sue allegazioni non riguardano cambiamenti intervenuti dopo la fissazione dei contributi a tutela dell'unione coniugale, il 18 maggio 2010, ma concernono quella stessa decisione. Tant'è che sono già state trattate nel consid. 4 della sentenza pronunciata il 12 agosto 2013 da questa Camera.

E. 9

Relativamente al fabbisogno minimo del marito, calcolato dal Pretore in fr. 3917.– mensili, l'appellante sostiene che il costo dell'alloggio va ridotto da fr. 1380.– a fr. 630.– mensili perché l'istante vive con un'altra donna e la figlia di lei. Dalla pigione ch'egli corrisponde va detratta di conseguenza, stando alla convenuta, una quota di un terzo per la partecipazione della convivente alle spese di locazione e una quota di un quarto che rientra nel fabbisogno in denaro della di lei figlia. La pretesa non è fondata. Nel fabbisogno minimo del marito il Pretore ha inserito una pigione di fr. 1380.– mensili, spese accessorie incluse (in luogo dei fr. 1100.– stimati nella sentenza a protezione dell'unione coniugale, mancando di ogni giustificativo) sulla base di un contratto di locazione dell'11 marzo 2009 avente per oggetto un appartamento di tre locali a _____ (doc. T nell'inc. DI.2010.176) . La convenuta non discute – a ragione – che si debba aggiornare quella stima. Chiede che al marito non si riconosca un canone di locazione più alto del costo dell'alloggio incluso nel di lei fabbisogno minimo. Dimentica però che dopo la separazione di fatto ogni coniuge ha il diritto di conservare – per quanto il bilancio coniugale ciò consenta – il tenore di vita anteriore, anche dal profilo logistico (cfr. RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_304/2013 del 1° novembre 2013, consid. 4.1 con richiami, in: SJ 2014 I 246). L'appellante vive con due figli in una casa

propria dotata di giardino e piscina. Riconoscere al marito una spesa di fr. 1380.– mensili (spese accessorie comprese) per un appartamento di tre vani non offende la parità di trattamento, decisivo essendo il livello qualitativo dell'alloggio. Che poi il marito abiti con un'altra donna e la di lei figlia poco giova, questa Camera riconoscendo in casi del genere la locazione che quel coniuge dovrebbe ragionevolmente pagare se abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimenti, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667). E nella fattispecie un esborso di fr. 1380.– mensili (spese accessorie comprese) non appare eccessivo nemmeno per una persona sola. Una volta ancora l'appello è destinato così all'insuccesso.

E. 10

In merito al proprio fabbisogno minimo l'appellante fa valere ch'esso non è di soli fr. 3157.85 mensili dal gennaio del 2011 al gennaio 2012, rispettivamente di fr. 3418.55 mensili dopo di allora (come ha accertato il Pretore), bensì di fr. 5445.10 mensili, dovendosi rivalutare il costo dell'alloggio (da fr. 282.35 mensili a fr. 323.35), aggiungere le spese per il riscaldamento (fr. 339.50), per l'abbonamento al controllo della caldaia (fr. 25.–), per lo spazzacamino (fr. 17.–), per il controllo del bruciatore (fr. 7.65), per la manutenzione dei filtri della piscina (fr. 4.80), per il trattamento dell'acqua della piscina (fr. 15.10), per il controllo del trasformatore (fr. 8.10), per la manutenzione dell'impianto d'aria condizionata (fr. 15.90), per la manutenzione del giardino (fr. 730.–), per l'imposta comunale sui rifiuti (fr. 6.20), per l'assicurazione dello stabile (fr. 142.–), per l'assicurazione della mobilia domestica e contro la responsabilità civile (fr. 90.–), come pure per le spese legali (fr. 1000.–), senza trascurare un onere tributario di almeno fr. 927.– mensili (e non solo di fr. 850.– mensili). a) Quanto alle spese per l'abbonamento al controllo della caldaia (fr. 25.– mensili), lo spazzacamino (fr. 17.– mensili), il controllo del bruciatore (fr. 7.65 mensili), il controllo del trasformatore (fr. 8.10 mensili) e la manutenzione del giardino (fr. 730.– mensili), si tratta di pretese nuove, non fatte valere davanti al Pretore (riassunto scritto della convenuta accluso al verbale del 17 febbraio 2011, pag. 8 in basso). Nuove richieste in appello tuttavia sono ammissibili unicamente ove siano avanzate sulla base di documenti nuovi che davanti al primo giudice non era possibile addurre nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tutte le voci di spesa invocate dall'appellante si fondano su documenti già esibiti al Pretore. Non possono quindi essere vagliate per la prima volta in appello. b) Ciò posto, nel fabbisogno minimo della convenuta il Pretore ha inserito un costo dell'alloggio di fr. 282.35 (già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei tre figli), portato a fr. 543.05 mensili dopo la maggiore età di AP 2 (reintegro nel fabbisogno materno della quota per il costo dell'alloggio compresa nel fabbisogno in denaro di AP 2). Nella sentenza del 12 agosto 2013 questa Camera ha accertato tale voce di spesa in fr. 366.20 mensili fino alla maggiore età di AP 2 (consid. 6a a 6e) sulla base delle stesse rivendicazioni avanzate ora dall'appellante, tenendo conto cioè dei costi per il trattamento dell'acqua della piscina (fr. 15.10 mensili), la manutenzione dell'impianto d'aria condizionata (fr. 15.90 mensili) e la raccolta dei rifiuti (fr. 6.20 mensili), mentre la sostituzione dei filtri della piscina (fr. 4.80 mensili) non risultava una spesa ricorrente. Al proposito non è il caso pertanto di ripetersi. Non bisogna trascurare invece che il costo dell'alloggio calcolato da questa Camera nella citata sentenza comprendeva anche il premio per l'assicurazione dello stabile (fr. 142.– mensili), della mobilia domestica e contro la responsabilità civile (fr. 90.– mensili), che il

Pretore ha considerato a parte. Volendo fare come il Pretore (cioè scorporare dal costo dell'alloggio calcolato allora in fr. 1690.05 mensili il premio delle due assicurazioni), il costo dell'alloggio risulta di fr. 1458.05 mensili, con una quota a carico della convenuta di fr. 315.90 mensili (fr. 607.50 mensili una volta reintegrata nel fabbisogno materno la quota di fr. 486.– mensili tolta dal fabbisogno in denaro di AP 2 dopo la maggiore età di quest'ultimo). c) Per quanto concerne le spese legali e di patrocinio (fr. 1000.– mensili), esse sono puramente asserite e non rese in alcun modo verosimili, senza contare che l'appellante beneficia di una mezza eccedenza nel bilancio familiare con cui finanziare un processo ragionevole senza apparenti difficoltà finanziarie. L'onere fiscale che l'appellante vorrebbe veder passare a fr. 927.– mensili manca invece di qualsivoglia motivazione, non comprendendosi perché la cifra di fr. 850.– mensili riconosciuta dal Pretore sarebbe insufficiente. d) Ne segue che il fabbisogno minimo dell'appellante va stabilito in fr. 3191.40 mensili così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 315.90, premio della cassa malati fr. 443.50, assicurazione dello stabile fr. 142.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 90.–, imposte fr. 850.–. Ciò vale non solo fino alla maggiore età di AP 2 (23 febbraio 2012), ma – in ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale – fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale del ragazzo (DTF 139 III 401). Dopo di allora il fabbisogno minimo della convenuta passa a fr. 3483.– mensili (costo dell'alloggio fr. 607.50 mensili per intervenuto reintegro della quota compresa nel fabbisogno in denaro di AP 2) fino alla maggiore età di M_____ (13 settembre 2013) o fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale della ragazza. In seguito il fabbisogno minimo della convenuta lievita a fr. 3847.55 mensili (costo dell'alloggio fr. 972.05 mensili per intervenuto reintegro della quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia).

E. 11

Circa il fabbisogno in denaro dei figli, di per sé nulla appare mutato rispetto al 18 maggio 2010, quando tali fabbisogni sono stati stimati nella procedura a tutela dell'unione coniugale. È vero tuttavia che quelle stime si riconducono alla tabella 2008 correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (sentenza 12 agosto 2013 di questa Camera, consid. 8b). I contributi alimentari a protezione dell'unione coniugale non essendo stati ancorati al costo della vita, dandosi una procedura di modifica si giustifica di aggiornare così quei fabbisogni alla luce della tabella 2011 (decorrenza dei contributi fissati dal Pretore). Con il risultato in appresso: a) Tre figli a carico (fino alla maggiore età di AP 2, il 23 febbraio 2012, o fino al termine del relativo percorso scolastico o professionale) Fabbisogno in denaro di AP 2: fr. 1776.– mensili (fr. 1675.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 285.– con quello di fr. 486.– e ridotta al 50% la posta monetizzata per cura e educazione); Fabbisogno in denaro di M_____: fr. 1654.50 mensili (fr. 1675.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 285.– con quello di fr. 364.50 e ridotta al 50% la posta monetizzata per cura e educazione); Fabbisogno in denaro di T_____: fr. 1331.60 mensili fino al 12° compleanno, ovvero fino al 3 luglio 2011 (fr. 1515.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 310.– con quello di fr. 291.60 e ridotta al 50% la posta monetizzata per cura e educazione) e di fr. 1581.60 mensili dopo di allora (fr. 1675.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 285.– con quello di fr. 291.60 e ridotta al 50% la posta monetizzata per cura e educazione). Dedotti gli assegni familiari compresi nei fabbisogni in denaro previsti dalle citate raccomandazioni (fr. 200.– mensili fino ai 16 anni, fr. 250.– mensili in seguito), come esige la più recente

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2), tali fabbisogni risultano di: fr. 1525.– mensili (arrotondati) per quanto riguarda AP 2; fr. 1455.– mensili (arrotondati) per quanto riguarda M_____ fino al 13 settembre del 2011 (16 anni) e fr. 1405.– mensili (arrotondati) dopo di allora; fr. 1130.– mensili (arrotondati) per quanto riguarda T_____ fino al 3 luglio 2011 e fr. 1380.– mensili (arrotondati) dopo di allora. b) Due figli a carico (dalla maggiore età di AP 2 o dal termine del relativo percorso scolastico o professionale fino alla maggiore età di M_____, il 13 settembre 2013, o fino al termine del relativo percorso scolastico o professionale) Fabbisogno in denaro di M_____: fr. 1918.50 mensili (fr. 1880.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 315.– con quello di fr. 486.– e ridotta al 50% la posta monetizzata per cura e educazione); Fabbisogno in denaro di T_____: fr. 1797.– mensili (fr. 1880.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 315.– con quello di fr. 364.50 e inserita al 50% la posta monetizzata per cura e educazione). Dedotti gli assegni familiari compresi nei fabbisogni in denaro previsti dalle note raccomandazioni (fr. 250.– mensili per M_____ e fr. 200.– mensili per T_____), tali fabbisogni risultano di: fr. 1670.– mensili (arrotondati) per quanto riguarda M_____; fr. 1600.– mensili (arrotondati) per quanto riguarda T_____. c) Un figlio a carico (dalla maggiore età di M_____ o dal termine del relativo percorso scolastico o professionale in poi) Fabbisogno in denaro di T_____: fr. 2101.– mensili (fr. 2125.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 345.– con quello di fr. 486.– e inserita al 50% la posta monetizzata per cura e educazione). Dedotti gli assegni familiari compresi nei fabbisogni in denaro previsti dalle raccomandazioni (fr. 200.– mensili), tale fabbisogno risulta di fr. 1900.– mensili (arrotondati).

E. 12

Infine l'appellante contesta l'entrata in vigore dei nuovi contributi alimentari che il Pretore ha fatto decorrere dall'introduzione dell'istanza, mentre a parere di lei i nuovi contributi sarebbero dovuti partire al più presto dall'emanazione della sentenza. L'opinione non può essere condivisa. La prassi di questa Camera si fondava nel passato sul principio per cui – di massima – una modifica di contributi alimentari provvisionali (o a protezione dell'unione coniugale) avesse effetto solo per il futuro, ma che ragioni di equità potessero indurre il giudice a far decorrere la modifica già dalla presentazione dell'istanza (RtiD I-2005 pag. 757 n. 39c). La giurisprudenza del Tribunale federale ha precisato ora che la modifica di contributi alimentari provvisionali (o a protezione dell'unione coniugale) esplica effetti – di regola – sin dall'introduzione dell'istanza, il creditore della prestazione dovendo prendere in considerazione già da quel momento un'eventuale riduzione o soppressione del contributo. Secondo le particolarità del caso concreto, ad ogni modo, il giudice del divorzio può far decorrere la modifica anche dopo l'introduzione dell'istanza, per esempio dall'emanazione del proprio decreto cautelare, in specie ove appaia iniquo pretendere che i beneficiari del contributo alimentare restituiscano quanto hanno ricevuto in esubero nel corso della procedura. Per contro, una modifica retroattiva di contributi alimentari provvisionali, la cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza cautelare, è prospettabile solo in circostanze del tutto eccezionali (sentenza del Tribunale federale 5A_894/2010 del 15 aprile 2011 consid. 6.2, in: SZZP/RSPC 4/2011 pag. 315). È esclusa inoltre ove riguardi provvedimenti a tutela dell'unione coniugale, che il giudice del divorzio non è abilitato a modificare per il lasso di tempo anteriore alla litispendenza della causa di stato (DTF 129 III 61 consid. 2 e 3). Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale appena riassunto la decisione del Pretore, che ha fatto decorrere dall'istanza cautelare (gennaio del 2011) la modifica dei contributi alimentari fissati a protezione dell'unione coniugale, sfugge alla critica. Particolari motivi di

equità che giustificassero la decorrenza della modifica solo dal decreto impugnato (febbraio del 2012) non sono dati a dividere né sono prospettati dall'appellante, l'appello della convenuta non avendo ottenuto – per altro – il conferimento dell'effetto sospensivo dinanzi a questa Camera. Al riguardo la doglianza della convenuta si rivela pertanto infondata.

E. 13

Tenuto conto di tutto quanto precede, nella fattispecie il quadro delle entrate e delle uscite familiari dopo l'introduzione dell'istanza cautelare si presenta come segue: Dal

E. 14

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza praticamente integrale della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

E. 15

Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari litigiosi. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 del decreto cautelare impugnato è così riformato: AO 1 è tenuto a versare a AP 1, anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: Dal 14 gennaio al 13 settembre 2011: fr. 1175.– mensili per la moglie, fr. 1525.– mensili per il figlio AP 2, fr. 1455.– mensili per la figlia M_____ e fr. 1200.– mensili per il figlio T_____, assegni familiari non compresi. Dal 14 settembre 2011 fino alla maggiore età di AP 2 (23 febbraio 2012) o al termine della relativa formazione scolastica o professionale: fr. 1110.– mensili per la moglie, fr. 1525.– mensili per il figlio AP 2, fr. 1405.– mensili per la figlia M_____ e fr. 1380.– mensili per il figlio T_____, assegni familiari non compresi. Dalla maggiore età di AP 2 (23 febbraio 2012) o dal termine della relativa formazione scolastica o professionale fino alla maggiore età di M_____ (13 settembre 2013) o al termine della relativa formazione scolastica o professionale: fr. 1780.– mensili per la moglie, fr. 1670.– mensili per la figlia M_____ e fr. 1600.– mensili per il figlio T_____, assegni familiari non compresi. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili. 3. Notificazione: – avv.; – avv.. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art.

46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.